



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO "G. GARIBALDI"

Cod. Meccanografico RMIC8AD00T

Codice Fiscale 93008720588

e-mail rmic8ad00t@istruzione.it indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it sito web www.comprendivo-genazzano.gov.it

<p>Sede di Genazzano Ufficio di segreteria Via della Signoretta 00030 Genazzano Tel. 069579055 Fax 0695570268</p>	<p>Sede associata - San Vito Romano V.le Trento e Trieste, 30 00030 San Vito Romano Tel. 069571058</p>
--	---

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI IN COMODATO D'USO GRATUITO

(APPROVATO CON DELIBERA N. 24 DEL 15/03/2021 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO)

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione di beni concessi in comodato d'uso gratuito e gli adempimenti conseguenti al fine di fornire linee di comportamento omogenee e trasparenti in materia.

1. Definizioni.

Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per contratto di comodato, secondo la definizione datane dall'art. 1803 c.c. il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito;

b) comodante: chi concede beni in comodato; comodatario: chi riceve beni in comodato; consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene.

2. Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito.

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali.

3. Condizioni del comodato d'uso gratuito.

Le condizioni contenute nel contratto di comodato d'uso gratuito, devono rispondere ai seguenti presupposti:

a) la cessione temporanea del bene non deve comportare alcun obbligo da parte del comodatario nei confronti del comodante, salvo quelli previsti dal Codice Civile;

b) il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento;

c) il contratto deve essere redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice Civile;

d) la proprietà dell'attrezzatura rimane al comodante. Il comodatario si obbliga a custodire il bene, a conservarlo con diligenza ed a servirsene per l'uso determinato dal contratto o dalla natura dello stesso;

- e) il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene. Ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene ove siano state ritenute necessarie ed urgenti;
- f) le spese di trasporto, imballaggio, montaggio, nonché quelle conseguenti alla restituzione del bene sono a carico del comodante;
- g) nel contratto che regola il rapporto tra le parti deve obbligatoriamente farsi menzione della durata dello stesso;
- h) la concessione dell'uso del bene a titolo di comodato deve essere preceduta da una proposta, che segnala la disponibilità a fornire il bene oggetto di comodato.

4. Doveri e responsabilità del comodatario

In relazione all'utilizzo dei beni il comodatario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene come previsto dall'art. 1768 del Codice Civile;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il comodante non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.

5. Risarcimento danni

1. In caso di mancata restituzione o danneggiamento del bene, l'Istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà alla famiglia dello studente (a titolo di risarcimento) una quota proporzionale al valore del bene concesso in comodato o al danno riscontrato.
2. In caso di mancata restituzione o danneggiamento del bene (senza che venga effettuato il risarcimento di cui al punto 1), lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

6. Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a richiedere la concessione in comodato d'uso gratuito le alunne/gli alunni (per il tramite della famiglia) in quel momento iscritti nell'Istituto.

Si valutano i seguenti criteri per l'assegnazione di punteggi finalizzati a stilare una graduatoria:

CRITERIO	PUNTI
Segnalazione da parte del Consiglio di classe alla Commissione preposta composta da: DS, primo e secondo collaboratore del DS, FS Inclusione	Da 6 a 10 punti su giudizio della Commissione
Numero di figli a carico presenti nell'Istituto	1 per ogni figlio nell'Istituto

Numero di device (Pc/notebook/tablet/smartphone) posseduti	
Zero device	5
Un device	2
Due o più device	0
Plesso e classe di appartenenza:	
terza secondaria e quinta primaria	5
I e II secondaria	3
III e IV primaria	2
I e II primaria	1

7. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate sul modulo predisposto dall'istituto dal genitore/tutore che esercita la patria potestà, in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente.

Le domande vanno indirizzate tramite mail a RMIC8AD00T@ISTRUZIONE.IT all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo entro i termini indicati da apposite circolari.

8. Obblighi di restituzione

La restituzione dovrà avvenire in caso di:

-trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i beni dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione o al risarcimento, dei beni avuti in prestito.

-restituzione immediata per gli alunni che non utilizzano il dispositivo per gli usi per i quali è concesso continuativamente per un'intera settimana (ad esempio assenza non giustificata dalle lezioni online per 5 gg. consecutivi).

-conclusione del periodo d'uso didattico (e comunque entro il 15 giugno o entro la data di svolgimento dell'Esame per le/gli alunni delle classi terze di secondaria di 1° grado).

La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso.

L'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.